



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “RAFFAELLO SANZIO”**

Via V.Veneto, 18. – FALCONARA M.ma - Tel. 071/910576

E.MAIL: [anic82400n@istruzione.it](mailto:anic82400n@istruzione.it) – [anic82400n@pec.istruzione.it](mailto:anic82400n@pec.istruzione.it)

Sito web: [www.istitutocomprensivoraffaellosanzio.edu.it](http://www.istitutocomprensivoraffaellosanzio.edu.it)

C.F. 80017790421 – CODICE MINISTERIALE ANIC82400N CODICE UNIVOCO UFKJKX



Circ. n. 291

Falconara M.ma 11/08/2021

A tutto il personale scolastico  
IC Raffaello Sanzio  
Sito web

**Oggetto: Informativa obbligo del Green Pass per il personale scolastico.**

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto-legge allegato alla presente (D. Lgs n. 111 del 6 agosto “Disposizioni urgenti per l’anno scolastico 2021/2022 e misure per prevenire il contagio da SARSCoV-2 nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e nelle università”) che introduce misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, in materia di università e dei trasporti **a partire dal 1° settembre 2021**. Si comunicano le misure contenute nel D. Lgs riguardanti la scuola.

- Nell’anno scolastico 2021-2022, l’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della secondaria di primo e secondo grado e universitaria **sarà svolta in presenza**. La misura è derogabile esclusivamente in singole istituzioni scolastiche o in quelle presenti in specifiche aree territoriali e con provvedimenti dei Presidenti delle Regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e dei sindaci, adottabili nelle zone arancioni e rosse e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all’insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti.
- È fatto **obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie**, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie certificate o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, per i soggetti impegnati nelle attività sportive. **È possibile derogare all’obbligo di mascherina se alle attività partecipano solo studenti vaccinati o guariti;**
- È **vietato accedere o permanere nei locali scolastici** ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea **oltre i 37,5°**.
- È **raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro**.

Ulteriori prescrizioni saranno dettagliate dopo la pubblicazione del “Protocollo d’Intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19”, attualmente in fase di redazione da parte del Ministero dell’istruzione di concerto con le Rappresentanze sindacali della scuola.

**Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 tutto il personale scolastico dovrà possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19 (Green pass) che costituisce requisito essenziale per lo svolgimento della prestazione lavorativa.** Il mancato rispetto del requisito è considerato **assenza**

**ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso senza retribuzione né altro compenso.**

La disposizione non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

È possibile ottenere la certificazione Green Pass nei seguenti casi:

- dopo il completamento del **ciclo vaccinale con validità 9 mesi**;
- dopo la somministrazione della **prima dose di vaccino** con validità **dal quindicesimo giorno successivo fino alla data prevista per la somministrazione della seconda dose** (nel caso di vaccino a doppia dose);
- se si è risultati negativi a un **tampone molecolare o rapido** (del tipo salivare antigenico di ultima generazione, recentemente approvato dal Ministero della salute, come da circolare n. 21675 del 14/05/2021) nelle **48 ore precedenti**;
- se si è **guariti** da COVID-19 con **validità 6 mesi**.

Il Green pass non è previsto per studenti e studentesse del primo e del secondo ciclo di istruzione. Il Commissario straordinario organizzerà e realizzerà un piano di screening della popolazione scolastica.

Le misure sono valide fino al perdurare dell'emergenza sanitaria che allo stato attuale è stata fissata al **31 dicembre 2021**.

La violazione delle disposizioni è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 (sanzione pecuniaria).

La Dirigente Scolastica organizzerà, anche in funzione dei chiarimenti da parte del Ministero dell'Istruzione tuttora in corso di definizione, un piano per la consegna e la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 (Green Pass) emesse dalla Piattaforma nazionale-DGC (Digital Green Certificate), nel rispetto dell'art. 13 del DPCM del 17 giugno 2021.

Tale verifica sarà possibile mediante app denominata Verifica C-19 in grado di leggere il QR CODE in formato digitale o cartaceo con la finalità di attestarne l'effettiva validità.

Salvo ulteriori prescrizioni normative, seguirà a breve una successiva comunicazione che darà indicazioni più specifiche relative all'avvio dell'anno scolastico.

La Dirigente Scolastica

Prof.ssa Rosa Martino

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993